



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA
DIVISIONE III – VIGILANZA SUL SISTEMA COOPERATIVO

Oggetto: Nuove indicazioni ai revisori e aggiornamento direttive

Considerato il succedersi di plurime istruzioni nel corso degli ultimi anni, si ritiene necessario diffondere alcune nuove indicazioni e riproporre altre precedenti, opportunamente aggiornate o modificate in base all'evoluzione normativa, al fine di fornire uno strumento di rapida consultazione per il corretto espletamento dell'attività di vigilanza.

Salvo che sia diversamente disposto, le istruzioni precedentemente diffuse con circolari, comunicazioni e atti simili si considerano tuttora vigenti e, per quanto compatibili con quelle di seguito riportate, dovranno essere applicate nell'esercizio dell'attività revisionale e ispettiva.

INDICE

SEZIONE I..... pag. 3

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

1) Cause di incompatibilità e conflitto d'interessi, anche potenziale

SEZIONE II..... pag. 4

INDICAZIONI GENERALI SULLA VIGILANZA COOPERATIVA

1) Attribuzione degli incarichi di revisione e loro svolgimento

2) Sottrazione alla vigilanza ed indicazioni per la corretta compilazione della scheda-provvedimento di scioglimento per sottrazione alla vigilanza

3) Delega allo svolgimento dell'attività di vigilanza in assenza del legale rappresentante

4) Riflessi della riformulazione dell'art. 2425 c.c. sul calcolo della prevalenza

5) Proroga "sterilizzazione delle perdite"

6) Composizione organo amministrativo

7) Organo di controllo e revisore dei conti nelle società cooperative

8) Criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3%

9) Procedura per l'applicazione della maggiorazione contributiva di cui all'art. 12, comma 5-bis del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220

10) Indicazioni operative in caso di concordato preventivo

11) Accertamento in modalità telematica

12) Verbale di revisione informatizzato



SEZIONE III..... pag. 11
INDICAZIONI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOCIETA'

CAPO I

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

- 1) Interferenze tra cessazione del rapporto di lavoro e rapporto associativo
- 2) Cointeressenza

CAPO II

COOPERATIVE SOCIALI

- 1) Corretta iscrizione nell'Albo delle cooperative
- 2) Cooperative sociali e imprese sociali
- 3) Calcolo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali
- 4) Cooperative sociali e microcredito
- 5) Ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei CdA delle cooperative sociali

CAPO III

COOPERATIVE EDILIZIE

- 1) Principali profili d'interesse afferenti le cooperative edilizie di abitazione

CAPO IV

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

- 1) Trasformazione della società di mutuo soccorso in società cooperativa

SEZIONE IV..... pag. 20

VALUTAZIONE DEI VERBALI E DEI REVISORI

- 1) Criteri per la valutazione dei verbali
- 2) Criteri per la valutazione dei revisori

Allegato 1: Modello di delega per vigilanza svolta in assenza del legale rappresentante, per i casi in cui lo Statuto ponga vincoli nell'esercizio del potere di rappresentanza..... **pag. 22**



SEZIONE I

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

1) Cause di incompatibilità e conflitto d'interessi, anche potenziale

(indicazioni innovative, sostituiscono la comunicazione del 29 maggio 2018)

Ferma restando la normativa generale in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché gli artt. 53 e 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chiunque intraprenda un'attività in nome, per conto, o nell'interesse di quest'Amministrazione, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, adottato con DM 26 aprile 2022.

Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell'art. 11 del predetto Codice:

“[...] 2. I destinatari del Codice rispettano le prescrizioni in materia di conflitto di interesse contenute in leggi, regolamenti e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali o personali, come quelli ad esempio derivanti dall'intento di voler assecondare indebite pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. Il destinatario del Codice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il destinatario del Codice si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Possono essere richiesti pareri in materia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

4. La comunicazione dell'astensione e dei suoi motivi, inerente i singoli procedimenti, è resa tempestivamente [...]”.

Ricevuto l'incarico di vigilanza, il revisore incaricato che ritenga di trovarsi in condizione di incompatibilità e/o in conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'attività assegnata, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Divisione competente o all'Associazione che ha attribuito l'incarico, fornendo elementi concreti di valutazione, anche in merito ai soggetti coinvolti.

L'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, anche potenziale, è verificata del soggetto incaricante, che provvederà a comunicarne l'esito al richiedente.



SEZIONE II

INDICAZIONI GENERALI SULLA VIGILANZA COOPERATIVA

1) Attribuzione degli incarichi di revisione e loro svolgimento

(rif. DM 6 dicembre 2004)

Con riferimento agli incarichi di vigilanza ordinaria, a seguito di accettazione da parte del revisore, occorre tener conto di quanto previsto dal Decreto ministeriale del 6 dicembre 2004, che all'art. 13 individua i termini di conclusione dell'attività di vigilanza.

Nello specifico il citato articolo stabilisce *“Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione alle società cooperative deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida”*

Il revisore dovrà attenersi al rispetto dei termini descritti. I casi di eccessivo ritardo, non supportato da giustificati motivi oggettivi, saranno oggetto di segnalazione alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale del 19 aprile 2023 per l'eventuale sospensione del revisore dalle attività di vigilanza (v. successiva sezione IV), ovvero dovranno essere valutati dall'Associazione incaricante per le determinazioni di competenza.

2) sottrazione alla vigilanza ed indicazioni per la corretta compilazione della scheda-provvedimento di scioglimento per sottrazione alla vigilanza

(rif. comunicazione del 15 luglio 2021. Indicazioni innovative, che sostituiscono integralmente le precedenti)

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, nel caso in cui le società cooperative si sottraggano all'attività di vigilanza, il revisore dovrà redigere il verbale di mancata revisione o di mancato accertamento, proponendo il provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore, in base alla situazione patrimoniale rilevata. Ciò vale anche nel caso in cui la cooperativa sia in liquidazione e/o non depositi i bilanci da oltre cinque anni.

L'incaricato della vigilanza dovrà indicare, nel campo dedicato della “scheda relativa alla proposta di scioglimento”, allegata al verbale di mancata revisione/ispezione, la seguente dicitura:

“SOTTRAZIONE ALLA VIGILANZA (Art.12, comma 3, D.Lgs.n.220/02 e ss.mm.ii.)”

Tale indicazione è di per sé sufficiente per la proposta di provvedimento e per l'adozione dei conseguenti atti. Tuttavia, l'eventuale aggiunta di ulteriori informazioni, ancorché non necessaria, non pregiudica la validità delle conclusioni del verbale approvato.

Quanto sopra vale anche per la compilazione della scheda allegata ai verbali di mancato accertamento.

Viste le rilevanti conseguenze, anche di natura penale, derivanti dall'ipotesi di cui trattasi (di cui dovrà darsi notizia alle competenti autorità giudiziarie), è fatto obbligo a tutti i Revisori di osservare scrupolosamente le presenti indicazioni, pena l'annullamento del relativo verbale di revisione/ispezione.

Si rammenta che il dovere di segnalazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta sottrazione all'attività di vigilanza costituisce onere per il soggetto che ha attribuito l'incarico, sia esso la Pubblica Amministrazione o l'Associazione di categoria.



3) Delega allo svolgimento dell'attività di vigilanza in assenza del legale rappresentante (*indicazioni innovative*)

Il legale rappresentante può delegare, nei limiti e secondo le modalità di cui allo Statuto della Cooperativa, un rappresentante che ne faccia le veci durante l'attività revisionale o ispettiva.

Qualora lo Statuto della cooperativa preveda che la delega sia autorizzata con delibere dell'organo amministrativo, il revisore dovrà acquisire copia di detta delibera.

Infine, nei casi in cui lo statuto definisca i soggetti abilitati alla rappresentanza legale, il revisore dovrà verificare che il soggetto che presenzia alla verifica ispettiva sia effettivamente autorizzato.

(acquisire e allegare al verbale la delega di cui all'all. 1 della presente circolare)

4) Riflessi della riformulazione dell'art. 2425 c.c. sul calcolo della prevalenza (*rif. comunicazione del 21 maggio 2021*)

Come noto, la riformulazione dell'art. 2425 c.c., oltre all'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dall'Attivo dello Stato Patrimoniale, ha previsto l'eliminazione dell'area straordinaria (c.d. aggregato "E", ove erano imputati "proventi e oneri straordinari"), oltre a nuovi criteri di classificazione e/o valutazione delle voci.

Premesso quanto sopra, si conferma che nel calcolo della prevalenza non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali, ancorché classificati nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società.

Detti elementi devono trovare adeguata rappresentazione in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13, e, in caso di carenza sostanziale che non ne consenta l'esatta individuazione, si renderà necessaria la rettifica formale dei documenti contabili con l'approvazione e deposito presso il Registro Imprese di un nuovo bilancio e relativa nota integrativa.

5) Proroga "sterilizzazione delle perdite"

(*rif. comunicazione del 11 aprile 2023*)

In forza di quanto statuito dal cd. Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022), la disciplina di "sterilizzazione" delle perdite, già prevista dal DL 23/2020, è stata estesa anche alle perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2022. Ne segue che, anche per il caso di perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2022, non operano alcuni degli obblighi previsti dal Codice Civile, in particolare, per le cooperative, lo scioglimento a causa di perdite di capitale.

6) Composizione organo amministrativo

(*rif. comunicazioni del 4 gennaio e del 20 novembre 2018*)

L'art. 2542 c.c. prevede che le cooperative siano amministrate da un organo collegiale, composto da almeno tre membri nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Pertanto, non deve ritenersi regolare la cooperativa che sia amministrata da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale nominato fino a revoca.

In sede di revisione, occorre distinguere le ipotesi di irregolarità formali e sostanziali:

- nel caso in cui la cooperativa sia concretamente amministrata da un amministratore unico o da un organo collegiale nominato a tempo indeterminato, dovrà essere diffidata all'adeguamento dell'assetto amministrativo;



- nel caso in cui lo statuto non consenta di costituire l'organo nella sua corretta composizione e durata (poiché prevede il *solo* amministratore unico e/o la *sola* durata a tempo indeterminato della carica), il revisore irrogherà diffida a modificare le relative previsioni in contrasto con la legge, adottando un nuovo e coerente testo statutario;

- nel caso in cui lo statuto preveda varie possibilità in merito alla composizione e alla durata dell'organo amministrativo, tra cui anche quelle coerenti col citato art. 2542 c.c., verificata la corretta costituzione in fatto dell'organo in discorso, il revisore dovrà limitarsi a raccomandare l'adeguamento statutario alla prima occasione utile di modifica.

7) Organo di controllo e revisore dei conti nelle società cooperative

(indicazioni conformi alla comunicazione del 5 luglio 2023, che sostituisce le precedenti del 20 giugno 2018, del 21 marzo 2019 e dell'11 aprile 2023)

Per le società cooperative, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c.

Al fine di definire le singole fattispecie, è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che adottano il regime di riferimento delle S.p.A. e quelle che operano invece secondo la disciplina delle S.r.l. (*ex art. 2519 c.c.*).

Per le cooperative che adottano le norme S.p.A.:

- la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell'apposito registro oppure al collegio sindacale (se nominato ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., comma 2, o a seguito di previsione statutaria);

- se rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 2477 c.c., oltre a dover garantire la revisione legale dei conti, devono anche nominare il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (si ricordi che nelle S.p.A. l'organo di controllo può essere solo in forma collegiale).

- Per le cooperative che adottano le norme S.r.l.:

- qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'art. 2477 c.c., non hanno alcun obbligo di nominare né l'organo di controllo interno né il revisore legale dei conti;

- se rientrano nelle fattispecie descritte dall'art. 2477 c.c., devono nominare un organo di controllo oppure un revisore, determinandone competenze e poteri;

- quanto all'organo di controllo, si ritiene che possa essere nominato in forma monocratica (sindaco unico), sicché la nomina del collegio sindacale sarà necessaria solo se disposta nell'atto costitutivo o nello statuto;

- poiché l'art. 2477 c.c. equipara, per le società a responsabilità limitata, l'organo di controllo e il revisore, la nomina dell'uno o dell'altro consente a queste società di ottemperare all'obbligo in discorso.

Per quanto sopra riferito, la cooperativa S.r.l. che rientri nelle fattispecie previste dall'art. 2477 c.c., potrà uniformarsi agli obblighi previsti dalla norma nominando un sindaco unico (o collegio sindacale) o, in alternativa, un revisore legale dei conti.

Qualora le società cooperative non abbiano provveduto a nominare l'organo di controllo e/o il revisore legale, e siano tenute a farlo, l'incaricato della vigilanza dovrà diffidarle a regolarizzare il proprio assetto e, ove necessario, a modificare lo Statuto inserendo la disciplina relativa a tali organi.

Per ultimo, preme ricordare che in merito alla determinazione dei lavoratori per la verifica della lettera c) punto 3 dell'articolo 2477 c.c. si deve far riferimento al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – entrato in vigore dal 15/07/2022 con il D.Lgs. n. 83/2022 – e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2001 del 30/04/2001.



8) Criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3%
(rif. circolari del 10 agosto 1993, n. 83 e 22 luglio 1998, n. 96, del Ministero del Lavoro)

La questione che si rappresenta è riferita all'obbligo di versamento del 3% degli utili di esercizio, ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e, in particolare, alla modalità di calcolo dell'importo dovuto dalla cooperativa in presenza di perdite pregresse.

Con riferimento alla modalità di calcolo del contributo, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con circolare n. 83 del 10 agosto 1993, ha precisato che *“in presenza di perdite di esercizi precedenti determinate secondo le modalità indicate nell'art. 102 del D.P.R. n. 917/86, il contributo in questione è calcolato sull'importo degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse”*.

Coerentemente, con la successiva circolare n. 96 del 22 luglio 1998 (attuativa del Decreto Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 18 marzo 1997 - Riscossione tramite ruoli dei contributi dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), il medesimo Ministero ha precisato che: *“Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904/77”*.

In particolare, il citato art. 12 della legge n. 904/77 prevede che *“[...] non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”*.

La circolare n. 96/98, sopra indicata, ha inoltre specificato i casi di esclusione dalla base di calcolo del contributo del 3%, precisando che lo stesso non è dovuto sulla quota di utile destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi, qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.

In dettaglio, i casi di esclusione dalla base di calcolo riguardano, testualmente:

- “la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
- le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito;
- le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/capitale quando questi non costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi);
- enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.”

Poiché il codice civile non contiene una previsione esplicita che disponga nel merito della gestione delle perdite pregresse, si ritiene che le disposizioni amministrative dal 1993 al 1998 hanno correttamente regolamentato ad integrazione delle norme civilistiche.

Si evidenzia, inoltre, quanto detto dalla circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che esplicitamente sostiene la coerenza di *“(...) quanto affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 83/93 del 10 agosto 1993, in relazione ai criteri di determinazione della base di calcolo del contributo del 3 per cento”*.



Pertanto, l'orientamento della scrivente è di confermare quanto già disposto ossia di ritenere il contributo ex art. 11 L. 59/92 non dovuto sulla quota di utile destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi, qualora non esistano riserve a qualsiasi titolo accantonate da utilizzare a tal fine. Quindi, l'ammontare del 3% potrà essere calcolato sulla sola quota di utile di esercizio non destinata formalmente a copertura delle perdite pregresse.

9) Procedura per l'applicazione della maggiorazione contributiva di cui all'art. 12, comma 5-bis del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220

(indicazioni innovative, sostituiscono la comunicazione del 15 maggio 2023)

L' art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 220/2002, come modificato dal comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale nei casi di:

- a) mancata ottemperanza alle diffide disposte in sede di rilevazione;
- b) inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, qualora per due esercizi consecutivi non sia stata rispettata la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c.;
- c) inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, qualora siano state modificate le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c.

Laddove ricorra una delle tre citate fattispecie, dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo per l'applicazione della maggiorazione, da allegarsi al verbale.

In dettaglio, per quanto utile si specifica quanto segue:

- 1) se, in sede di accertamento, si riscontra che l'Ente non ha provveduto alla eliminazione le irregolarità sanabili (lett. a)), senza giustificato motivo, dovrà essere compilato il modulo per l'applicazione della maggiorazione, da allegarsi al verbale, e si dovrà concludere l'accertamento proponendo il provvedimento congruo alla situazione riscontrata:
 - la gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c., per la mera inottemperanza alle diffide;
 - lo scioglimento d'ufficio, nei casi previsti dall'art. art. 2545-septiesdecies c.c., eccezion fatta per il mancato perseguimento degli scopi mutualistici, causa da rilevarsi in fase di rilevazione e non soggetta a diffida;
 - la liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c., nei casi di potenziale insolvenza;
 - la sostituzione del liquidatore ex art. 2545 octiesdecies c.c.;
- 2) se, in sede di rilevazione, viene riscontrato che l'ente si trova in una delle situazioni indicate alle lettere b) e c), il revisore dovrà diffidare la cooperativa a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, compilando, anche in tal caso, il modulo per l'applicazione della maggiorazione.

10) Indicazioni operative in caso di concordato preventivo

(indicazioni innovative)

Come noto, tra gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa rientrano il concordato semplificato e il concordato minore. Considerato che tali istituti, come già previsto per il concordato preventivo, sono assoggettati alla omologazione da parte del Tribunale competente per territorio, si segnala quanto segue.



Nei casi in cui, in sede di rilevazione o anche in sede di accertamento, in presenza di elementi di potenziale insolvenza, si riscontri che la cooperativa è sottoposta a procedura concordataria, ovvero abbia presentato richiesta di concordato e lo stesso sia stato già omologato, il verbale, salvo la rilevazione di eventuali altre criticità, potrà essere concluso senza la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nei casi in cui, in sede di rilevazione o anche in sede di accertamento, si riscontrino elementi che comprovano il potenziale stato di insolvenza e l'ente abbia presentato una delle proposte concordatarie vigenti, in assenza di omologa, occorre proporre l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

In tale ultima circostanza, sarà cura del revisore/ispettore evidenziare, nello spazio dedicato alle conclusioni, che la cooperativa ha presentato istanza di concordato e che lo stesso è in attesa di omologa.

11) Accertamento in modalità telematica

(indicazioni parzialmente innovative, integrano la nota n. 199099 del 15/06/2023)

La possibilità di effettuare l'accertamento in modalità telematica, già riconosciuta dalla nota in riferimento per le ispezioni straordinarie effettuate al di fuori della provincia di competenza, deve intendersi estesa a tutte le fasi di accertamento.

In particolare, sarà possibile effettuare a distanza sia l'accertamento delle ispezioni straordinarie che delle revisioni, tanto effettuate nella provincia di competenza che fuori, con le seguenti modalità e, in ogni caso, garantendo il principio del contraddittorio.

La procedura passa per le seguenti fasi:

1. obbligo di acquisizione preventiva, tramite PEC o email, della documentazione comprovante l'adempimento dei punti di diffida;

2. obbligo di identificazione della parte privata, finalizzato a garantire l'identificazione di chi parteciperà alla sessione a distanza – legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato – con invio di una PEC o di una email con un documento di riconoscimento ed eventuale delega in allegato;

3. obbligo di indicazione, nella PEC o email di cui al punto precedente, del numero telefonico o dello strumento di videoconferenza che si utilizzerà per la riunione in contraddittorio;

4. svolgimento del contraddittorio *on line* e redazione del verbale con acquisizione telematica di eventuale ulteriore documentazione non preventivamente trasmessa;

5. invio alla cooperativa del verbale definitivo, firmato digitalmente dal/dai verbalizzante/i. Il legale rappresentante o suo delegato vi appone la firma digitale e rinvia il documento firmato al revisore/agli ispettori;

6. le sottoscrizioni delle parti dovranno avvenire contestualmente e il verbale dovrà contenere l'indicazione dell'ora di inizio e di fine dell'incontro.

7. il/i verbalizzante/i, ricevuto il verbale firmato dalla cooperativa, provvede/provvedono al caricamento del verbale sul sistema *Folium*;

Tale modalità di svolgimento dell'accertamento mantiene l'obbligo di esecuzione delle attività di vigilanza al di fuori dell'orario di servizio.

Resta inteso che la fase di rilevazione dovrà in ogni caso essere effettuata in presenza e che tale modalità potrà essere impiegata anche per quella di accertamento, ove necessario.

12) Verbale di revisione informatizzato



(rif. art. 2, D.M. 16 ottobre 2008, integralmente confermato)

Il modello di verbale di revisione informatizzato è conforme alla modulistica già approvata con il D.M. 6 dicembre 2004. Al termine della compilazione digitalizzata, il revisore stampa il verbale in duplice esemplare, lo sottoscrive e lo sottopone al legale rappresentante della cooperativa o suo delegato, il quale lo sottoscrive per ricevuta nell'apposito spazio all'uopo destinato. Un originale del verbale viene consegnato alla cooperativa, l'altro viene trattenuto dal revisore che è tenuto alla sua custodia per un periodo di un anno. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato, a cura del revisore, presso la sede sociale con lettera raccomandata (o a mezzo PEC, da ritenersi equivalente).



SEZIONE III

INDICAZIONI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOCIETA'

CAPO I

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

1) Interferenze tra cessazione del rapporto di lavoro e rapporto associativo

(rif. comunicazione del 7 gennaio 2020)

A. Premessa

La problematica del corretto equilibrio tra lo *status* di socio e lo scambio mutualistico, di qualunque natura esso sia, investe tutte le tipologie di cooperative.

Pertanto, devono sempre essere verificate dal revisore, ed esplicitate nei relativi punti del verbale, sia le motivazioni inerenti alla permanenza del socio inattivo o che comunque non intrattenga alcuno scambio mutualistico con la società, sia le cause che ne abbiamo determinato l'espulsione, ai sensi dello statuto e dei regolamenti.

In questa sede si vuole richiamare l'attenzione, in particolare, sulle più frequenti criticità relative all'esclusione dei soci nelle cooperative di produzione e lavoro.

B. Esclusione del socio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro

Si ricorda che la risoluzione del rapporto associativo, per recesso o esclusione, comporta la necessaria estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti (ossia, per le cooperative in esame, del contratto di lavoro), poiché determina il venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia tra le parti (Cfr. art. 5, l. 3 aprile 2001, n. 142).

Al contrario, la cessazione del rapporto di lavoro non implica automaticamente la caducazione del rapporto associativo, poiché il socio può e deve continuare a partecipare alla vita della cooperativa, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro. Pertanto, è illegittima la previsione statutaria/regolamentare, o comunque di fatto attuata, che faccia conseguire l'automatica espulsione del socio alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto lavorativo.

È invece possibile escludere il socio che sia da lungo tempo inattivo, qualora ciò dipenda dal suo disinteresse allo scambio mutualistico, ovvero dall'oggettiva impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro. In questi casi, dunque, dovranno essere verificate le motivazioni collegate alla reiterata inattività del socio, al fine di stabilire se l'esclusione possa essere ritenuta legittima o meno.

Volendo fornire delle indicazioni pratiche, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, può presumersi legittima l'esclusione del socio (che non abbia autonomamente esercitato il diritto di recesso) per l'assenza oggettiva di nuovi appalti e commesse, dopo che sia stato approvato il bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto di lavoro si è estinto.

Qualora l'esclusione sia disposta in un momento antecedente, il revisore dovrà verificare se la cooperativa, nel corso degli ultimi due esercizi:

- abbia reiteratamente ammesso nuovi soci al momento dell'aggiudicazione di appalti, per poi escluderli al termine dei relativi contratti;



- abbia escluso i soci contestualmente alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, senza aver provato a cercare nuove commesse lavorative;
- dopo aver escluso i soci, abbia preferito affidare lavori a soggetti non soci.

In ogni caso, l'oggettiva impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro (ad esempio, per l'irreversibile contrazione del settore in cui opera la società) dovrà essere adeguatamente rappresentata nelle delibere dell'organo amministrativo e nei documenti allegati al bilancio, nonché motivata in sede di revisione.

Giova infine chiarire che è legittimo escludere il socio, come conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, laddove ricorra una o più delle seguenti fattispecie:

- a) giusta causa, motivi disciplinari, giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- b) perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro;
- c) dimissioni del socio.

In ogni caso, poiché l'esclusione è un atto unilaterale, le sue motivazioni dovranno essere sempre esplicitate nella relativa determina dell'organo amministrativo e comunicate al socio con le modalità previste dallo statuto, anche per consentirgli di proporre opposizione nelle sedi opportune.

C. Esclusione del socio nei casi di licenziamento collettivo

Considerazioni a parte merita il caso del licenziamento collettivo, normalmente dovuto a crisi o ristrutturazione aziendale, ovvero alla radicale chiusura dell'attività.

Alla procedura in discorso partecipano anche le rappresentanze sindacali, sicché sarà possibile escludere i soci licenziati dopo che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche qualora non sia stato ancora approvato il bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il licenziamento.

Tuttavia, l'esclusione anticipata dev'essere supportata da adeguate motivazioni, quali – a titolo meramente esemplificativo – l'impossibilità di ottenere nuove commesse di lavoro o il rischio che, trattandosi di un numero consistente di soci, la loro permanenza nella compagine sociale possa incidere negativamente sulla *governance* e sulla gestione della cooperativa.

Qualora non siano fornite adeguate motivazioni o l'esclusione intervenga prima del termine minimo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, il revisore dovrà verificare con maggiore attenzione la condotta complessiva della cooperativa, come indicato nel precedente punto 2.

D. Presenza di clausole di esclusione automatica per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio alla cessazione del rapporto di lavoro nello statuto o nel regolamento

Premesso quanto sopra, occorre focalizzare l'attenzione su talune clausole che sovente vengono inserite nello statuto o nel regolamento ex art. 6, l. 3 aprile 2001, n. 142.

Le clausole che prevedano l'automatica esclusione del socio a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio (es. "*il rapporto associativo si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro*"), dovranno essere oggetto di diffida per la loro pronta rimozione.

Qualora lo statuto non contenga una previsione di automatismo assoluto, ma una mera facoltà dell'organo amministrativo di adottare il provvedimento di esclusione, i revisori avranno cura di



verificare con più attenzione i comportamenti adottati dalla cooperativa, come già indicato ai precedenti punti.

Si raccomanda, comunque, di fornire nel verbale breve sintesi dei riscontri e dei presupposti, fattuali e documentali, acquisiti durante l'accesso ispettivo, che siano posti alla base dei provvedimenti adottati.

2) Cointeressenza

(indicazioni innovative)

Come noto l'istituto della cointeressenza non è compatibile coi principi e la disciplina delle società cooperative di produzione e lavoro.

Recentemente, la Commissione Centrale per le Cooperative, nel confermare la predetta incompatibilità, ha precisato che nelle cooperative di lavoro, possa essere prevista e praticata l'erogazione a soci lavoratori di retribuzioni variabili basate sul perseguimento di obiettivi o risultati parametrati nel concreto ad elementi del conto economico (ad es. il fatturato o il suo andamento).

Pertanto, fatti salvi i casi sottoindicati

- assenza di limiti legali quantitativi o limiti massimi di divario retributivo del tipo di quelli previsti dal d. l. vo 112/2017 per le imprese sociali;
- il rispetto delle condizioni poste dagli artt. 3 e 6 della L. 142/2001, che puntualizzano la "proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato"

che legittimano forme di retribuzione variabile del socio lavoratore ancorché parametrize a dati del conto economico o al loro andamento, l'incaricato della vigilanza dovrà accertare che le somme eventualmente percepite dal socio-lavoratore, qualificate impropriamente come cointeressenza dalla cooperativa, siano di fatto riconducibili a forme di retribuzione variabile previste dagli istituti contrattuali e dalla normativa in vigore.

Per quanto sopra, l'incaricato della vigilanza che ravvisi l'effettivo utilizzo della cointeressenza da parte della cooperativa:

- dovrà diffidare l'ente al recupero delle somme impropriamente erogate;
- qualora l'ente non ottemperi alla diffida, proporrà l'adozione del provvedimento sanzionatorio opportuno.

CAPO II COOPERATIVE SOCIALI

1) Corretta iscrizione nell'Albo delle cooperative

(indicazioni innovative)

Le cooperative sociali possono, nel loro statuto, prevedere lo svolgimento di entrambe le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge n. 381/91.

Il revisore dovrà, quindi, verificare la coerenza dell'iscrizione all'Albo con le attività effettivamente poste in essere dalla società.



Giova sottolineare che, per le cooperative sociali, l'iscrizione corretta comporta l'inserimento nella Sezione "a mutualità prevalente", nella Categoria "sociale" e nella Sottocategoria corrispondente all'attività caratteristica e alla tipologia di scambi mutualistici realizzati con le diverse tipologie di soci eventualmente presenti nella compagine societaria.

In particolare, si precisa che l'attribuzione della sottocategoria "*Altre cooperative*" è idonea nei casi in cui si realizzano scambi mutualistici distinti come ad esempio – non a carattere esaustivo – con soci lavoratori e con soci "fruitori o utenti" e non già solo perché vengono espletate entrambe le attività di tipo a) e b) in presenza di soci esclusivamente identificabili come "soci lavoratori".

In questa ultima fattispecie, si dovrà verificare – pena la diffida alla modifica – che l'ente sia stato coerentemente iscritto nella sottocategoria "produzione e lavoro".

2) Cooperative sociali e imprese sociali

(rif. comunicazione del 7 febbraio 2019)

In ragione della previsione dell'articolo 1, comma 4 del D. Lgs. 112/17, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, non incombe su tali enti l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame.

Si è ritenuto altresì, con riferimento all'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 112/2017, che tale disposizione non sia incompatibile con la natura dell'ente cooperativa sociale, rispondendo all'esigenza di trasparenza e conoscibilità delle attività, che caratterizza l'intera disciplina degli enti del Terzo settore.

Pertanto, anche per le cooperative sociali e loro consorzi ricorre l'obbligo, quali imprese sociali, di redigere il suddetto bilancio.

3) Calcolo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali

(rif. comunicazione del 27 settembre 2019)

L'art. 4, l. 8 novembre 1991, n. 381, stabilisce che "*si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [...].*"

Con riferimento ai profili soggettivi, occorre considerare che:

- la condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente, previo accertamento delle commissioni mediche preposte al riconoscimento di invalidità (cfr. circolare INPS del 29 dicembre 1992, n. 296, punto 2.2.1);

- poiché la legge non specifica nulla circa il grado di invalidità richiesto, è stata assunta come percentuale quella stabilita per il collocamento obbligatorio, ossia un grado di invalidità superiore al 45%;

- per le altre categorie di lavoratori svantaggiati – ossia gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i tossicodipendenti – la relativa situazione dovrà essere comprovata da documentazione del Servizio Sanitario Nazionale, da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza (cfr. circolare INPS 296/1992, cit., punto 2.2.2);



- in ogni caso, qualora si tratti di persone in trattamento riabilitativo, caratterizzate da menomazioni temporanee, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento (cfr. circolare del Ministero del Lavoro del 9 ottobre 1992, n. 116).

L'art. 4, l. 381/91, cit., prevede inoltre che *“Le persone svantaggiate [...] devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”*.

Con riferimento ai criteri di calcolo della percentuale, si evidenzia che:

- si intendono lavoratori effettivi della cooperativa coloro che hanno una posizione INPS attiva;
- i soggetti svantaggiati sono esclusi dalla base di calcolo della percentuale, sicché, esemplificando: lavoratori soci e non soci 40; persone svantaggiate 14; forza lavoro escluse le persone svantaggiate 26 (40-14); percentuale soggetti lavoratori svantaggiati: $14/26 = 53,84\%$;
- la percentuale minima del 30% deve intendersi in termini di media riferita ad un determinato arco temporale. Pertanto, per ristabilire la suddetta percentuale minima di lavoratori svantaggiati, occorre considerare i singoli lavoratori e non le ore lavorate, facendo riferimento all'arco temporale previsto dalla legislazione regionale (ad esempio, nel Lazio e in Lombardia è pari a 6 mesi) o, in difetto, a un lasso di tempo pari a 12 mesi.

Per indicazioni di dettaglio sul calcolo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali, anche in relazione a casistiche particolari che possono presentarsi durante l'attività di vigilanza, si rinvia al verbale della Commissione centrale per le cooperative del 13 gennaio 2017.

4) Cooperative sociali e microcredito

(indicazioni innovative)

L'entrata in vigore della disciplina sulle imprese sociali ha ampliato l'ambito di attività delle cooperative sociali. Tuttavia, nell'art. 1, comma 1, lett. A, della L. 381/91, il legislatore ha richiamato soltanto alcune lettere (nella specie: a, b, c, d, l e p) dell'art. 2, comma 1 del d.lgs 112/2017 (che disciplina le attività delle imprese sociali) e non altre.

Tra le attività richiamate, non appare la lett. s) sull'attività di microcredito che, pertanto, non trovando esplicito richiamo, fuoriesce dal novero delle attività espletabili da una cooperativa sociale di tipo A.

In definitiva, visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, della l. 381 del 1991 e dell'art. 2, comma 1, del d.lgs 112/2017 (sulle imprese sociali), le cooperative sociali di tipo A non possono svolgere attività di erogazione di microcredito.

Posto dunque che il microcredito, in base al dettato letterale della normativa, può essere erogato solo dalle cooperative sociali di tipo B o da quelle miste (purché tale attività sia inserita tra quelle riconducibili al tipo B), quanto all'obbligo di iscrizione nell'elenco ex art. 111 TUB è risolutivo l'art. 11 del Decreto Attuativo del Mef n. 176 del 2014, richiamato dal comma 5 dell'art. 111 del Testo Unico Bancario.

Tale art. 11, nel consentire espressamente che alcuni soggetti svolgano *“l'attività disciplinata al titolo IP”* (cioè il microcredito cd. sociale) senza essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB, menziona, alla lett. e), proprio le cooperative sociali di cui alla L. 381 del 1991.

Appare pertanto possibile, allo stato, che le cooperative sociali di tipo B o miste, che intendano svolgere l'attività di microcredito, siano esonerate dall'obbligo di iscrizione nell'elenco anzidetto.



Ove necessario verranno diffuse ulteriori indicazioni sul punto.

5) Ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei CdA delle cooperative sociali

(indicazioni parzialmente innovative, integrano la nota n. 104669 del 03/04/2023)

Facendo seguito alla nota indicata a margine, il Direttore Generale per i servizi di vigilanza ha ritenuto di diffondere le seguenti ulteriori indicazioni in merito all'oggetto.

“Come è noto, il quadro normativo vigente non esclude, sic et simpliciter, la possibilità che l'organo di governance sia composto da soli soci volontari. Infatti, il dato empirico ha mostrato che, in alcune particolari situazioni, solo i soci volontari hanno i requisiti e le capacità di assumere il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della società.

A conferma di ciò, si ricorda che laddove il legislatore abbia voluto limitare l'ambito di operatività di una determinata categoria di soci (come nel caso dei soci sovventori che ex art. 4 co, 3. L. 59/92 possono essere nominati amministratori ma la maggioranza del Consiglio deve essere costituita da soci cooperatori), ha esplicitamente disciplinato la fattispecie.

Pertanto, in assenza di espressa contraria previsione, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.

In tali casi, tuttavia, è necessaria una verifica più approfondita dell'attività svolta in concreto dai componenti dell'Organo amministrativo, ponendo particolare attenzione sul ruolo esercitato dai soci volontari nominati nel Consiglio di amministrazione.

Il revisore deve pertanto accertare la partecipazione concreta alle adunanze del consiglio, il contributo effettivo alle scelte gestionali e l'apporto decisionale, l'esercizio della rappresentanza e ogni altro aspetto tipico del ruolo conferitogli dall'assemblea.

Nel caso in cui, dall'analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l'irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l'ente a revocare l'amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell'ente e, conseguentemente, proporre l'adozione del provvedimento ritenuto idoneo.

La presente direttiva integra e modifica la nota n. 104669 del 3 aprile 2023”.

CAPO III

COOPERATIVE EDILIZIE

1) Principali profili d'interesse afferenti le cooperative edilizie di abitazione

(rif. comunicazione del 24 maggio 2021)

A. Platea sociale e profili economici

Vigilando sulle cooperative edilizie, è sempre necessario verificare l'effettività della base sociale e la concreta partecipazione dei soci realmente interessati allo scambio mutualistico. Pertanto, occorre in primo luogo verificare che, all'interno della compagine sociale, non vi siano soggetti che non risultino mai prenotatari di alloggi, nonostante la cooperativa si proponga la realizzazione di uno o più programmi edilizi. Occorrerà a maggior ragione prestare attenzione laddove tali soci non prenotatari compaiano nella platea di più cooperative edilizie.



Si ricorda che nelle cooperative edilizie è vietata l'ammissione di soci tecnici amministrativi (cfr. Delibera del Comitato per l'Albo Nazionale delle Soc. Coop. Ed. del 10 marzo 2017).

B. Profili economici

Quanto ai profili economici, la corretta gestione della cooperativa edilizia deve consentire la verifica distinta delle spese ordinarie di gestione, che trovano titolo nel rapporto associativo, e delle anticipazioni in conto costruzione, finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico, ossia l'assegnazione degli alloggi.

È censurabile la cooperativa che raccolga somme non fruttifere versate da "aspiranti soci", normalmente iscritti in apposita lista, al fine di garantirsi una sorta di "finanziamento esterno". Tale pratica, frequentemente riscontrata, consente, infatti, ai soci di non versare alcuna somma a titolo di spese di gestione ordinaria, pur essendovi astrattamente obbligati.

Le anticipazioni in conto costruzione sono invece corrisposte dai soli soci prenotari, di norma in base all'avanzamento dei lavori, e incrementano il valore delle immobilizzazioni/rimanenze.

Il revisore dovrà prestare particolare attenzione laddove, non essendo ancora stato avviato il programma costruttivo, siano richieste e versate dai soci somme a titolo di anticipazione. Tali richieste sono invece legittime laddove la cooperativa abbia posto in essere iniziative, sia pure embrionali, preordinate all'edificazione (ad es., l'ottenimento delle certificazioni ambientali, il rilascio dei titoli edilizi, l'individuazione delle imprese appaltatrici).

C. Organo amministrativo

Ai sensi dell'art. 2542, comma 3, c.c. "*la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori*", ossia tra coloro che, concretamente, instaurino con la società un effettivo scambio mutualistico tipico. Quest'ultimo, nelle cooperative in discorso, attiene alla prenotazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione del medesimo. Qualora tale previsione non sia in concreto rispettata, l'incaricato della vigilanza dovrà diffidare l'ente a costituire il Consiglio di amministrazione nella sua composizione corretta.

Qualora i soci ritengano utile includere nell'organo amministrativo soggetti non interessati allo scambio, in quanto esperti del settore edilizio, essi potranno farne parte quali amministratori terzi, non soci, e potranno percepire un compenso previa delibera assembleare.

D. Recesso anticipato del socio

Poiché la cooperativa edilizia nasce per soddisfare una comune esigenza abitativa, non può mai prevalere un interesse egoistico del singolo che, una volta ottenuta l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, intenda recedere dalla società. Infatti, lo scopo sociale può dirsi raggiunto solo col conseguimento dell'alloggio da parte di tutti i soci interessati al singolo programma, e la conseguente definizione di tutti i relativi rapporti economici.

Il socio potrà pertanto recedere solo all'esaurimento del programma (nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge o dallo statuto), conservando l'esposizione al regime tipico di responsabilità del socio uscente di cui l'art. 2536 c.c.

E. Finanziamenti pubblici

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 31 gennaio 1992 n. 59, tutte le cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici, se in possesso di determinati requisiti e condizioni previsti dalla legge, dovranno iscriversi al relativo Albo nazionale.

I revisori dovranno quindi verificare, oltre che la spettanza dei finanziamenti pubblici eventualmente percepiti, anche che il numero dei soci interessati a prenotare l'alloggio corrisponda al numero minimo previsto per l'iscrizione all'Albo.



Al riguardo, giova osservare che la presenza di soci nelle compagini di diverse cooperative edilizie deve far presumere, salvo verifiche in concreto, l'assenza di interesse personale all'acquisizione dell'alloggio, in quanto potenzialmente iscritti al fine di raggiungere il numero legale richiesto.

CAPO IV

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

1) Trasformazione della società di mutuo soccorso in società cooperativa *(indicazioni innovative)*

Le presenti indicazioni fanno riferimento all'espletamento dell'attività di vigilanza disposta nei confronti di una società di mutuo soccorso per la quale, in sede di vigilanza, è stata rilevata l'avvenuta trasformazione in società cooperativa per azioni e sono emanate sulla base del parere n. 28661 del 4/06/2024 fornito dalla competente Divisione I.

1. Sul punto della trasformabilità in cooperativa della SMS va ricordata preliminarmente la differenza tra natura giuridica e forma giuridica in entrambe le due distinte tipologie societarie di cui alla presente vicenda.

1.1 In ordine alla natura, si richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 maggio 2023, n. 13365, secondo il quale "le società di mutuo soccorso hanno natura giuridica di società cooperative e sarebbero riconducibili nell'ordinamento attuale alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, in quanto caratterizzate dalla integrale coincidenza tra i soci cooperatori e i fruitori delle prestazioni del sodalizio (Cass. 16 luglio 1968, n. 2570, 30 settembre 2008, n. 22201 e 27 giugno 2019, n. 17252).

1.2 L'assimilazione operata dalla Corte di Cassazione trae altresì conferma sistematica dalla norma che ha disposto l'iscrizione di tali società all'Albo nazionale degli enti cooperativi (art. 15 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e d.m. 23 giugno 2004 in G.U. n. 162 del 13.07.2004).

1.2.1 A tal fine viene posto in esponente il rilievo coerentizzatore della comune finalità delle società di mutuo soccorso e delle società cooperative, costituito dal perseguimento di uno scopo mutualistico per il soddisfacimento di alcune esigenze dei propri associati che le differenzia dalle società di capitali.

2. La indistinzione teleologica tra le "nature" dei due enti in oggetto (SMS e Cooperativa) giustifica il principio di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886; Tale ultima norma infatti recata dall'articolo 23 del decreto-legge n.179 del 2012, (introdotta per il solo caso della "perdita della natura" ma non "della forma" di società di mutuo soccorso) dispone che solo in tal caso "il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

2.1 Più in dettaglio, si prevede l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di superare l'opposizione di alcune CCIAA che considera tali società enti non commerciali. L'iscrizione avviene nella sezione "imprese sociali", con l'ulteriore automatica



iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della legge n. 99 del 2009 per le imprese cooperative.

2.1.2 Mediante sostituzione dell'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, si ampliano le attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi. Le predette società possono altresì promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici. Si introduce inoltre la "mutualità mediata", in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso; ciò a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso; la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti

2.1.3 Pertanto, sulla base dei citati orientamenti e della normativa vigente in materia, in assenza di un espresso divieto di trasformazione previsto dalla norma o dallo statuto, si ritiene dunque possibile la trasformazione di una SMS nella forma giuridica della società cooperativa la quale, conservando il medesimo scopo ed oggetto sociale, perseguirà finalità mutualistiche, potendo mantenere oltre al proprio patrimonio, nel più rigoroso rispetto dell'art.2515 c.c., eventualmente anche il richiamo denominativo di "già società di mutuo soccorso" (naturalmente solo in aggiunta alla espressa menzione della nuova forma adottata e per evitare il cd. False light in public eye).

2.2 Deve, inoltre, per una migliore intelligenza della questione e dell'operazione essere considerato un ulteriore canone interpretativo irrinunciabile il quale si compendia nella cd. Business Judgement Rule, circa la insindacabilità pressoché assoluta delle scelte imprenditoriali non irragionevoli né abusive.



SEZIONE IV

VALUTAZIONE DEI VERBALI E DEI REVISORI

1) Criteri per la valutazione dei verbali

(indicazioni innovative)

Coerentemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 6 dicembre 2004, sulla revisione cooperativa, e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 febbraio 2015, sull'attività di ispezione straordinaria, i verbali caricati sul sistema informatico sono soggetti a valutazione dell'Autorità di vigilanza, anche se non contengono alcuna proposta di provvedimento.

La valutazione del verbale di revisione o ispezione deve essere orientata dai principi generali di completezza, coerenza e chiarezza del documento.

Nello specifico, i criteri di valutazione sono i seguenti:

- 1) coerenza dell'esito della revisione/ispezione con le risultanze presenti nel verbale;
- 2) adeguata motivazione, in caso di proposta di provvedimento;
- 3) adeguato riscontro all'esposto in caso di ispezione straordinaria;
- 4) adeguata chiarezza espositiva, in grado di far comprendere anche all'ente vigilato i concetti espressi;
- 5) pertinenza di eventuali documenti allegati;
- 6) risposte puntuali a tutte le domande presenti nel verbale, senza lasciare domande inevase o rimandi ad altri punti del verbale;
- 7) conclusioni adeguatamente argomentate;
- 8) coerenza tra le risposte presenti nel verbale, in particolar modo quando siano indicati valori numerici;
- 9) nel caso di diffide, le stesse dovranno essere coerenti con eventuali carenze già espresse nel verbale;
- 10) in fase di accertamento, le risultanze degli accertamenti effettuati dovranno essere adeguatamente argomentate (non limitarsi ad annotare "ottemperato", *et similia*);
- 11) in caso di proposta di adozione di provvedimenti, le relative schede dovranno essere adeguatamente argomentate e compilate in maniera puntuale.

Resta ferma la possibilità di valorizzare, a discrezione dell'ufficio, ulteriori indici ed elementi non predeterminabili, che dovessero all'occorrenza venire in rilievo.

La valutazione dei verbali acquisisce rilievo ai fini della valutazione del personale.

2) Criteri per la valutazione dei revisori

(rif. verbale della Commissione interdivisionale del 20 novembre 2023)

La valutazione dei verbali costituisce presupposto per la valutazione dell'attività dei revisori che, coerentemente al Decreto del Ministro delle Attività produttive del 6 dicembre 2004 e al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 febbraio 2015, è demandata all'apposita Commissione, costituita ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale del 19 aprile 2023.

La predetta Commissione ha individuato i seguenti criteri per la valutazione dell'attività dei revisori:

- 1) media dei giorni di ritardo ingiustificato nella consegna dei verbali;



- 2) numero di revoche di incarichi avvenute a causa di ritardo nell'esecuzione della revisione. La Commissione individua in 12 mesi il tempo utile per la conclusione delle revisioni e delle ispezioni;
- 3) numero di imprecisioni nella compilazione dei verbali;
- 4) numero di incongruenza nelle eventuali diffide e nelle richieste di provvedimenti;
- 5) inosservanza alle direttive impartite dalla divisione competente.

Resta prerogativa della Divisione competente sottoporre alla valutazione della Commissione i revisori di cui ritenga necessario verificare le capacità professionali.

In base agli esiti dell'attività di valutazione, i revisori potranno essere chiamati alla frequenza obbligatoria di corsi di aggiornamento.

LA DIRIGENTE
(Patrizia Scandaliato)



Allegato 1: Modello di delega per vigilanza

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___), il gg/mm/aaaa, residente in _____ (___), via _____ n. ____, C.F. _____, identificato/a con documento _____, n. _____, in corso di validità, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa _____, con sede legale in _____ (___), via _____, n.____, C.F. _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché in caso di formazione e/o uso di atti falsi,

vista la delibera dell'organo amministrativo adottata in data _____, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto;

oppure

visto quanto previsto in merito alla possibilità di delega della legale rappresentanza nello Statuto,

DELEGO

_____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), via _____, n. ____, C.F. _____, identificato/a con documento _____, n. _____, rilasciato da _____ in corso di validità, in qualità di _____ (*amministratore, socio, consulente...*), a rappresentare la società cooperativa in ogni fase della procedura di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 220/2002, conferendo, a tal fine, il potere di sottoscrivere il relativo verbale e riceverne copia.

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

Allegati:

- delibera dell'organo amministrativo di autorizzazione al rilascio della delega
- copia del documento di identità/riconoscimento del delegante
- copia del documento di identità/riconoscimento del delegato